

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1827/90 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1990****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1666/90<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1479/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a

modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,00 ecu per 100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgrano, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 41,384 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° luglio 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 75.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 27.